



# CITTA' DI GINOSA

(Provincia di Taranto)

VI SETTORE LL.PP. e AMBIENTE

UFFICIO AMBIENTE

Ordinanza n. AD1 del 20 NOV 2014

Oggetto: **Divieto distribuzione volantini, depliants, manifesti o altro materiale pubblicitario per motivi di igiene e decoro.**

## IL SINDACO

**PRESO ATTO** che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché su mura o altri posti non autorizzati;

### CONSIDERATO:

che tutto ciò crea una notevole presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;

che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del paese causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;

che l'esorbitante spargimento di fogli di carta delle più svariate dimensioni determina un vero e proprio inquinamento da rifiuti speciali assimilati agli urbani, considerate l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e provoca per questo Ente un notevole aggravio di spese per la loro raccolta senza, per altro, riuscirci sufficientemente a causa sia della rapida successione della distribuzione del materiale sia dell'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

che tale spargimento nelle pubbliche vie è anche causa d'intasamento delle griglie della raccolta di acque con conseguenti pregiudizi legati agli allagamenti delle pubbliche vie in occasioni di precipitazioni atmosferiche, con gravi ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica;

che quanto innanzi è stato oggetto di diverse segnalazioni da parte di Cittadini che lamentano l'abbandono di materiale pubblicitario, causa di situazioni di disordine e imbrattamento ingiustificato;

### RITENUTO:

opportuno e necessario tutelare e salvaguardare l'igiene la sanità pubblica, compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario;

doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale autorizzando esclusivamente la consegna porta a porta;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

**VISTO** il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

**VISTO** il D. Lgs. 152/2006;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L, che assegna al Sindaco il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, in materia di sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;

## ORDINA

**1 - E' fatto divieto** a tutte le Aziende e le Società di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altra struttura, non regolarmente autorizzato.

**2 - E' fatto divieto** di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

**3 - E' vietata** la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci.

**4 - E' autorizzata la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari** od altro materiale pubblicitario tramite consegna porta a porta nella giornata del **LUNEDI'**, festivi esclusi, **dalle ore**

**8.00 alle ore 13.00** secondo le seguenti modalità: direttamente consegnati a mano nelle abitazioni private o depositate all'interno delle apposite cassette postali di edifici abitati, presso luoghi ove si svolge un'attività commerciale, artigianale o associativa, nel rispetto della volontà del cittadino e/o consumatore a ricevere il materiale pubblicitario.

**5** - I Cittadini/utenti che accettano volantini o deplianti sono tenuti a non gettarli nella pubblica via, ma a conservarli per depositarli negli appositi contenitori; in caso contrario incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000.

**6** - E' vietato su tutto il territorio comunale il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale simile.

**7** - In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai Cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione.

**8** - Gli operatori commerciali che intendono effettuare tale forma di pubblicità attraverso volantini, deplianti ed opuscoli pubblicitari, sono tenuti a presentare comunicazione scritta al Comando di Polizia Municipale, almeno tre giorni prima della distribuzione, contenente il nome della ditta incaricata alla distribuzione dei volantini i nominativi del personale che diffonderà i volantini, deplianti ed opuscoli pubblicitari, dichiarando contestualmente, con autocertificazione del responsabile, di essere in regola con la normativa di settore in materia di tutela del lavoro. **Tale comunicazione dovrà essere presentata alla società di riscossione dei tributi SOGET S.p.A. del Comune di Ginosa. Senza la suddetta comunicazione la SOGET S.p.A. non potrà riscuotere l'imposta comunale in materia di pubblicità.**

#### AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta, a carico delle aziende commissionarie, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 25,00 ad € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

#### DISPONE

1. che alla presente Ordinanza venga data massima diffusione attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione sul sito internet del Comune di [www.ginosa.gov.it](http://www.ginosa.gov.it), manifesti murali, invio alle testate giornalistiche on-line e televisive locali;
2. che il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano alla sorveglianza circa il rispetto della presente Ordinanza, all'accertamento delle violazioni e all'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
3. la notifica della presente Ordinanza al **Comandante** del corpo di Polizia Municipale, alla **SOGET S.p.A.**, Società Concessionaria del servizio di riscossione dei tributi comunali e al **Responsabile del Servizio Ambiente** del Comune di Ginosa;
4. l'invio della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Ginosa e Marina Di Ginosa, alla ditta Teknoservice srl, Concessionaria dei servizi d'igiene urbana e alle Associazioni di categoria e alle Società distributrici di materiale pubblicitario che operano nel Comune di Ginosa;

#### INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li **20 NOV 2014**



IL SINDACO  
(Dott. Vito De Palma)